

COMUNE DI CAMPOFILONE

Provincia di Fermo



STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 29.12.2011

INDICE SOMMARIO

TITOLO I AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 Autonomia del Comune e finalità del Comune di Campofilone	pag.4
Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone.	pag.6
Art. 3 Funzioni.....	pag.6
Art. 4 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale.....	pag.6

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE (Il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco)

Art. 5 Sindaco - Organo Istituzionale..	pag.7
Art. 6 Competenze del Sindaco.	pag.7
Art. 7 Deleghe del Sindaco.....	pag.9
Art. 8 Il Vice Sindaco.....	pag.9
Art. 9 Divieto generale di incarichi e consulenze.....	pag.9
Art.10 Dimissioni del Sindaco.....	pag.9
Art.11 Mozione di Sfiducia.....	pag.9
Art.12 Competenze del Sindaco quale Autorita' Sanitaria Locale.....	pag.10
Art.13 La Giunta - Competenze.....	pag.10
Art.14 Attivita' propositiva e di impulso.....	pag.11
Art.15 Composizione.....	pag.12
Art.16 Requisiti del Vice Sindaco e dell'Assessore.....	pag.12
Art.17 Verifica delle condizioni.....	pag.12
Art.18 Consiglio Comunale.....	pag.12
Art.19 Presidente del Consiglio.....	pag.13
Art.20 Prerogative dei consiglieri.....	pag.13
Art.21 Funzionamento del Consiglio.....	pag.14
Art.22 Convocazione del Consiglio.....	pag.15
Art.23 Competenze e attribuzioni.....	pag.16
Art.24	

Convalida.....	pag.16
Art.25 Comunicazione dei componenti della Giunta.....	pag.16
Art.26 Linee programmatiche di mandato.....	pag.17
Art.27 Indirizzi per le nomine.....	pag.17
Art.28 Esercizio della potesta' regolamentare.....	pag.17
Art.29 Responsabilita'.....	pag.17
Art.30 Obbligo di astensione.....	pag.18

TITOLO III PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art.31 Rapporti con le associazioni.....	pag.18
Art.32 Organismi di partecipazione dei cittadini.....	pag.19
Art.33 Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte.....	pag.19
Art.34 Referendum.....	pag.19
Art.35 Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini.....	pag.21

TITOLO IV CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art.36 Consiglio Comunale dei ragazzi.	pag.22
---	--------

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art.37 Finanza locale.....	pag.22
Art.38 Bilancio e programmazione finanziaria.....	pag.23
Art.39 Demanio e patrimonio.....	pag.23
Art.40 Revisione economica e finanziaria.....	pag.23
Art.41 Ordinamento finanziario e contabile.....	pag.23

TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Capo I - Ordinamento degli Uffici

Art.42 Segretario Comunale - Principi e criteri fondamentali di gestione.....	pag.23
Art.43	

Vicesegretario.....	pag.24
Art.44 Organizzazione degli Uffici e del personale.....	pag.24
Art.45 Responsabilita'.....	pag.25
Art.46 Contratti a tempo determinato.....	pag.25
Art.47 Collaborazioni esterne.....	pag.25
Art.48 Ufficio di staff.....	pag.26

Capo II - Ordinamento dei Servizi

Art.49 Servizi pubblici locali.....	pag.26
Art.50 Aziende speciali ed istituzioni.....	pag.26

Capo III - Attivita' amministrativa

Art.51 Il procedimento amministrativo e criteri organizzativi.....	pag.27
Art.52 Conferenza dei servizi.....	pag.28
Art.53 Criteri e modalita' per la concessione dei vantaggi economici.....	pag.28
Art.54 Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti.....	pag.28
Art.55 Termini del procedimento.....	pag.28
Art.56 Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni.....	pag.29
Art.57 Forme particolari di pubblicazione.....	pag.29

TITOLO VII FORME DI COLLABORAZIONE

Art.58 Forme di collaborazione, convenzioni.....	pag.29
Art.59 Consorzi.....	pag.30
Art.60 Accordi di programma.....	pag.30
Art.61 Unione dei comuni.....	pag.30

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.62 Entrata in vigore.....	pag.30
Art.63 Modifica dello	

statuto.....pag.31
Art.64 Pubblicita' dello
statuto.....pag.31

TITOLO I

Autonomia e funzioni del Comune

Art. 1 - Autonomia del Comune e finalità del Comune di Campofilone

1. Il Comune di Campofilone nell'ambito dei principi e dell'ordinamento costituzionale, nell'esercizio delle funzioni proprie determinate dalla legge e di quelle attribuite, è soggetto istituzionalmente autonomo.

2. Il Comune di Campofilone rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, secondo i principi della COSTITUZIONE. Ispira la propria azione al principio di SOLIDARIETA' e GIUSTIZIA operando per affermare i diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.

3. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della costituzione, delle leggi e dello Statuto.

Esercita, altresì, secondo le leggi Statali e Regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

5. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. E' Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà e si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.

Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica a sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

6. Sostiene le libere forme associate e cooperativistiche, la loro costituzione e il loro potenziamento, favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il controllo sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi.

Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni volontariato o delle altre associazioni.

7. Basa la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) l'ordinata convivenza sociale valorizzando anche le differenze etniche e culturali ed operando per l'integrazione sociale degli emigrati;
- b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini, parità giuridica, sociale ed economica della donna in attuazione del principio della pari opportunità uomo e donna;
- c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- d) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
- e) tutela e sviluppo delle risorse culturali e ambientali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
- f) la valorizzazione della potenzialità e recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- g) la promozione di forme di unione con i Comuni, di norma contermini, aventi gli stessi fini ed obiettivi del comune di Campofilone, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;

- h) riconoscimento per la sua efficace azione educativa, formativa e di difesa della salute, della funzione sociale e di progresso umano dello sport, favorendone pertanto, la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle strutture indispensabili sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico;
- i) attua una politica a sostegno e valorizzazione delle famiglie riconoscendone il determinante ruolo sociale;
- l) riconosce e tutela il ruolo delle persone anziane e ne valorizza l'esperienza;
- m) assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

8. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

9. Il Comune di Campofilone è garante del valore dei bambini e degli adolescenti e si impegna per lo sviluppo della loro personalità mettendo in atto concrete e qualificate iniziative atte a realizzare tali attività cooperando con tutte le organizzazioni che si adoperano per lo sviluppo dell'intera comunità.

10. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

11. L'organizzazione ed il decentramento delle strutture dirette a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Campofilone ha sede nel Capoluogo. Gli organi del Comune e le Commissioni si riuniscono presso la sede Comunale. Con deliberazione di Giunta Comunale possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.

2. Il territorio del Comune ha una estensione di km 12.5 ed è così delimitato e confina ad Est con Demanio Marittimo, a Nord Est con il Comune di Pedaso, a Nord con il Fiume Aso, ad Ovest con il Comune di Montefiore dell'Aso e a Sud con il Comune di Massignano.

3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui bozzetti allegati al presente statuto, approvato con D.P.R. 7 giugno 1985. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma accompagna il Sindaco che indossa la fascia tricolore. Degli stessi è vietata la riproduzione o l'uso per fini non istituzionali.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART.3 Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri Enti dalla legge statale o regionale.

2. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente statuto ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, e di pubblicità.

3. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART.4 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe di stato civile, di statistica, di leva e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidati dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

ART. 5 - Sindaco - Organo Istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile del Comune di cui ha la rappresentanza. E' membro del Consiglio Comunale.

2. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, con la seguente formula "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana di osservare la Costituzione e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

4. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

5. Il Sindaco può essere rieletto secondo la disciplina indicata dall'art. 51 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

6. Distintivo del Sindaco e' la Fascia Tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune da portarsi a tracolla.

ART. 6 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze generali e complessive degli utenti.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonche' dallo statuto e dai regolamenti comunali.

7. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
- b) alla emanazione di atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, e' tenuto a rimborsare al Comune le indennita' corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Nelle materie di cui al comma 7 il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, puo' conferire la delega ad un consigliere per l'esercizio delle predette funzioni nelle frazioni del Comune.

10. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza adottata e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

11. Il Sindaco, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessita' dell'utenza, puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al precedente comma 10.

ART. 7 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facolta' di delega delle proprie attribuzioni.

2. L'atto di delega indica l'oggetto, riferendosi ai gruppi di attivita' gestite dalle UU.OO. e deve contenere l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilita' dei risultati rimangono attribuite al Segretario Comunale o ai funzionari responsabili.

3. L'atto di delega e la sua revoca e' comunicata al Prefetto.

ART. 8 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dell'esercizio della funzione.

2. Quando il Vice Sindaco e' temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore piu' anziano d'eta'.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 9 - Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 10 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono trasmesse al Segretario Comunale che ne attesta l'avvenuta presentazione. Il Consiglio viene convocato entro il 10[^] giorno ferialo successivo alla trasmissione di cui al punto precedente.

2. Le dimissioni una volta trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio diventano efficaci e irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco ed agli altri effetti, di cui all'art. 53 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 11 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco ed è consegnata al Segretario Comunale.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

5. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

ART.12 - Competenze del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale

1. Il Sindaco esercita, in materia di igiene e sanità pubblica e in materia veterinaria, le funzioni che gli derivano dalle leggi dello Stato, e della Regione in qualità di Autorità Sanitaria Locale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, il Sindaco si avvale direttamente dei servizi e dei presidi sanitari e veterinari dell'Unita Sanitaria Locale competente per il territorio o per casi di urgenza e di comprovata necessità di operatori del servizio sanitario e veterinario.

ART.13 - LA GIUNTA - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari responsabili.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività' propositiva e di impulso nei confronti del consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività' svolta.

4. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti, che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo, con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) autorizza ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria e nomina il difensore;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
- j) provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di concorso proclamandone i candidati dichiarati idonei;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero insorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- p) determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- q) approva il Peg /Pro su proposta del Responsabile dell'Area competente;
- r) autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 lettera i) ed e) del D. Lgs 18-8-2000 n. 267;
- s) nomina i componenti delle commissioni di concorso.

5. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 3 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto della gestione.

ART. 14 - Attività propositiva e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge nonchè nel richiedere con atto formale che il Presidente del Consiglio attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla norma contenuta nell'art. 39 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 15 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori stabiliti dalla legge in base alla normativa vigente tra cui il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco neoeletto, entro il limite indicato al precedente comma, nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.

3. Gli Assessori, ad eccezione del Vice Sindaco che deve comunque essere consigliere comunale, possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purchè siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui all'articolo 16.

ART. 16 - Requisiti del Vice Sindaco e dell'Assessore

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco e di Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;

ART. 17 - Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente articolo 16.

Art. 18 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che nell'elezione ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti dal Consigliere più anziano di età.

3. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

5. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

6. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 19 – Presidenza del Consiglio

1. La presidenza delle sedute del Consiglio Comunale è assunta dal Sindaco. Al Sindaco competono, convocazione, direzione lavori e tutte le ulteriori attività inerenti la presidenza del Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco o da un Consigliere anziano in ordine di anzianità per cifra individuale.

Art. 20- Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento

del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria secondo le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere è trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

3. I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo preventivo di legittimità delle delibere.

4. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

6. Allo scopo di favorire il migliore esercizio delle funzioni da parte del Consiglio è istituita la conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio e composta da tutti i capi dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

La conferenza dei Capigruppo svolge attività di esame e parere preliminare delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio aventi particolare rilievo ed importanza.

Le competenze e le modalità di funzionamento della conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede in particolare:

- a) Le modalità per la convocazione e per la presentazione, la trasmissione e discussione delle proposte, che potrà essere effettuata anche con strumenti informatici;
- b) Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in tal caso debba esserci la presenza minima di un terzo di consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco;
- c) Le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, risorse finanziarie e attrezzature;
- d) Le modalità di gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti

2. Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento la composizione, i poteri, l'oggetto, la durata delle commissioni saranno disciplinate dal regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal fine il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del consigliere comunale provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 delle Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere cause giustificative delle assenze nonché a fornire eventuali documenti probatori entro il termine assegnato nella comunicazione scritta che comunque non può essere

inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e infine delibera in merito tenuto conto delle giustificazioni presentate dal consigliere interessato. Qualora venga pronunciata la decadenza il consiglio deve procedere entro 10 giorni alla relativa surroga.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

6. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e l'approvazione delle linee programmatiche di mandato.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno ogni 3 mesi ed è convocato dal Presidente del Consiglio che, a tal fine, sentiti Sindaco e Giunta comunale, stabilisce l'ordine del giorno e la data.

3. Il Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.

4. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da pubblicarsi all'albo pretorio on line e consegnarsi al domicilio dei consiglieri La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

5. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno:

- a) per le convocazioni ordinarie almeno cinque giorni interi e liberi prima della data fissata per la seduta;
- b) per le convocazioni straordinarie almeno tre giorni interi e liberi prima della data fissata per la seduta.

Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

6. Nei casi d'urgenza l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata fatta la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della convocazione della seduta, su richiesta scritta dei Consiglieri le proposte possono essere inviate per posta elettronica.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve, di norma, essere messa a disposizione almeno il giorno non festivo precedente quello fissato per la seduta, tranne i termini più lunghi eventualmente previsti da leggi e regolamenti specifici.

Art. 23 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Ispira l'azione complessiva dell'ente ai principi di legalità, trasparenza, pubblicità e solidarietà, ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale, provinciale e delle Associazioni Intercomunali.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 24 - Convalida

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti del capo II, titolo III del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, provvedendo a dichiarare la ineleggibilità quando sussista una delle cause previste secondo la procedura prevista dall'art. 69 del citato D.Lgs 267/2000.

ART. 25 - Comunicazione dei componenti della Giunta

1. Dopo la convalida, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

ART. 26 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentati, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale ed entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli assessori. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 27 - Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di convalida degli eletti, per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

ART.28 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti diventano esecutivi decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo.

3. Il Comune provvede ad una raccolta di tutti i regolamenti in vigore nonchè alla stampa degli stessi regolamenti consegnando copia al prezzo di puro costo.

Art.29 - Responsabilità

1. Per gli Amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

ART.30 - Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al capo II, titolo III del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o Aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta degli interessi dei loro parenti o affini sino al IV° grado civile, o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica al Segretario Comunale e al Vicesegretario qualora tale figura venga istituita.

TITOLO III°

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 31 - Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:

- a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzione per la loro attuazione.
- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associate negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso.
- d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni a condizione che ciò non pregiudichi la funzionalità dei servizi;
- e) può affidare ad associazioni e a comitati appositivamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dall'amministrazione comunale.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

ART. 32 - Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all' attivita' di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunita', all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2. A tal fine promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di frazione;
- b) il collegamento dei propri organi con organismi di partecipazione di frazione ;
- c) le assemblee sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
- d) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
- e) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, le sedi degli organi di decentramento ed altre strutture o spazi idonei.

3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore , per situazioni locali o specifici problemi quali il lavoro femminile.

ART. 33 - Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la liberta' di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno, e comunque deve aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, puo' inserire le questioni sollevate all' ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine . Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni .

4. E' istituito un albo ove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione sono indicate le finalita'perseguite, la relativa attivita', la consistenza associativa e l'entita' del bilancio, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

ART. 34 - Referendum

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale, su questioni interessanti la generalita' della collettivita' cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- norme statutarie
- in materia di tributi locali e di tariffe
- tariffe dei servizi pubblici su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- sul piano regolatore generale;
- sul regolamento edilizio;
- sui piani particolareggiati;
- su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio

Sulle seguenti materie possono essere indetti solo referendum consultivi:

- i progetti e le realizzazioni di opere pubbliche;
- la costituzione di una società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico
- le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.

3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare puo' essere promosso anche dalla richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali.

4. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione puo' essere limitata ad una determinata parte del corpo elettorale.

5. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non puo' essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

7. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio comunale in numero pari ad almeno 50% più uno del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

8. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa

9. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

10. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

11. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

12. Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

ART. 35 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Regolamento per l'accesso alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi attua principi affermati dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e dallo Statuto Comunale, nonché alle disposizioni in materia di privacy, per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa dichiarazione motivata e temporanea del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento adottato dall'Ente, o per espressa indicazione di legge in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività

dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

5. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

TITOLO IV CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART. 36 - Consiglio Comunale dei ragazzi.

1. Il Comune, allo scopo di favorire l'educazione civica dei ragazzi e la loro futura partecipazione alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha competenza a deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

ART. 37 - Finanza locale

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 38 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera nei termini stabiliti dalla Legge, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

ART. 39 - Demanio e patrimonio

1. Apposto regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 40 - Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 3 del precedente art. 37, disciplinera', altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ART. 41 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' riservato alla legge dello Stato.

2. Appositi regolamenti disciplineranno in ordine alla materia, per quanto la Legge consente, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente.

3. L'amministrazione comunale privilegia un corretto rapporto con cittadini ed utenti nel rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del relativo regolamento comunale

TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

CAPO I - Ordinamento degli uffici

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 42 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs 18 agosto 2000, sia stato nominato direttore generale. Il Segretario inoltre:

- a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
- d) Può irrogare le sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle forme e con le modalità indicate nel medesimo contratto e nel Regolamento relativo alle procedure disciplinari.
- e) Riceve la mozione di sfiducia al Sindaco, presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e le dimissioni del Sindaco, dandone comunicazione al prefetto.

3. Qualora il Sindaco lo richieda espressamente ed in forma scritta, il Segretario Comunale esprimerà obbligatoriamente il parere di legittimità sull'atto sottoposto ad esame.

4. Il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

ART. 43 - Vicesegretario

1. Il Regolamento di cui all'art.48, comma 3 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 44 - Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti ed ai responsabili delle Aree e dei Servizi.

2. I responsabili degli uffici e dei Servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base ai criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

3. Ai responsabili degli Uffici o dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art.107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

- i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art.89 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, assicurano a tutti i dipendenti prescindendo dal sesso, pari opportunità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art.45 - Responsabilità

1. Per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

ART. 46 - Contratti a tempo determinato

1.L'Amministrazione comunale di Campofilone puo' ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato posti di responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione.I contratti devono essere stipulati unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e culturale e comunque in possesso di requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire. Hanno durata non superiore al mandato effettivo del Sindaco

2. Con apposito Regolamento relativo all'Ordinamento degli Uffici e dei servizi verra' definito il trattamento economico e stabilito i limiti, i criteri e le modalita' con cui verranno stipulati i contratti a tempo determinato di cui al comma 1.

ART. 47 - Collaborazioni esterne

1.L'Amministrazione comunale di Campofilone, con contratti a termine, puo' conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.

2. L'apposito regolamento disciplinera' i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individuera' gli elementi essenziali da prevedere nel contratto.

ART. 48 - Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di unufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

CAPO II ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 49 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge e disciplinati da regolamento.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme :

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, in particolare a cooperative ed associazioni di volontariato, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

ART. 50 - Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici risoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. I revisori del conto del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

CAPO III ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 51 - Il procedimento amministrativo e criteri organizzativi

1. L'attivita' amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti dei cittadini adottando le modalita' ispirate a criteri di trasparenza, economicita', efficacia e pubblicita', stabilite dal presente regolamento.

2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento, indispensabile per l'adozione di decisioni motivate od espressamente prescritte dalle leggi o dai regolamenti.

3. Il procedimento non puo' essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto del funzionario responsabile o in mancanza, dal Segretario Comunale.

4. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unita' organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.

5. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicita' alle disposizioni adottate ai sensi del comma 4.

ART. 52 - Conferenza dei servizi

Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di piu' interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, viene indetta una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

ART. 53 - Criteri e modalita' per la concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati al Regolamento adottato dall'Ente, ai sensi dell'art. 12, L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalita' deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

ART. 54 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le

qualita' che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 55 - Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

ART. 56 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio e all'albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 57 - Forme particolari di pubblicazione

1. L'amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO VII FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 58 - Forme di collaborazione, convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse .

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 59 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, può costituire con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici un consorzio secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, di copia degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune e' rappresentato nell'assemblea del consorzio, dal Sindaco o suo delegato.

ART. 60 - Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

ART. 61 - Unione dei comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale ove sussistono le condizioni, puo' costituire, nelle forme e con le finalita' previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi piu' efficienti alla collettivita'.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.62 - Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune e all'albo pretorio on line sul sito informatico istituzionale di questo ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statuarie.
4. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 63 - Modifica dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta puo' avere luogo una sola votazione.

3. Nessuna modifica statutaria puo' essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

4. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta, qualsiasi consigliere, ed un numero di cittadini elettori non inferiore al 20% dei residenti.

ART. 64 - Pubblicità dello statuto

1. Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalita' contenute nell'art. 6 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del Comune.